

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28 MARZO 2011

OGGETTO: ALIQUOTE ICI ANNO 2011 E RELATIVE DETRAZIONI - CONFERMA.

L'anno **DUEMILAUNDICI** e questo giorno **VENTOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **20,10** in Pescia, nella sala consiliare, in seduta pubblica, sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	presenti	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. MARCHI Roberta	X		12. RICCIARELLI ALESSANDRO	X	
2. FRANCESCHI OLIVIERO	X		13. INCERPI GRAZIANO	X	
3. PIERACCINI GIAN PAOLO	X		14. ABENANTE ANTONIO		X
4. BERTELLOTTI PIERLUIGI	X		15. NICCOLAI MARCO	X	
5. ARDIS MARCO		X	16. MICHELOTTI ROBERTO	X	
6. SPICCIANI RENATO	X		17. DI VITA MAURIZIO	X	
7. GIUNTOLI ANTONIO	X		18. GIORGI ROI	X	
8. CHECCHI PAOLO	X		19. Papini Giovanna	X	
9. LEGGIO SALVATORE		X	20. CAMPOLUNGHI FERDINANDO	X	
10. BRANDANI LORENZO	X		21. RUFINO GENNARO	X	
11. MENICUCCI NICCOLA	X				

Presiede la seduta il **Presidente Oliviero Franceschi** ed assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. 60 del 22/03/11, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 1, comma 156 della L. 27.12.06, n. 296/07 (Legge finanziaria 2007), ha proposto all'Organo Consiliare l'adozione del presente atto;

CONSIDERATO che anche per l'anno d'imposta 2011 si debba procedere alla determinazione di tariffe ed aliquote riguardo ai tributi e servizi pubblici locali, includendovi anche l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legislativo 504/92, che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili a partire dal 01.01.93, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, aree edificabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa;

VISTO l'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3, comma 56 della L. 23.12.96, n. 662 che fissa in €. 103,29 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

VISTO l'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 27/05/08 n. 93 in Gazzetta Ufficiale 124 del 28/05/08 secondo il quale, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed inoltre per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 04.03.09 del MEF secondo la quale, in materia di esenzione per le abitazioni principali, sono ammessi i casi di assimilazione all'abitazione principale stabiliti per regolamento solo se rientranti nelle casistiche stabilite per legge;

CONSIDERATO che ad oggi, l'aliquota ridotta e le relative detrazioni rivestono carattere residuale rispetto alle altre categorie oggetto di tassazione;

RITENUTO che gli obiettivi di politica fiscale e le motivazioni che hanno determinato la differenziazione delle aliquote nonché le detrazioni e la maggiore detrazione approvata negli anni precedenti siano ancora valide e condivisibili;

VISTO quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento comunale concernente l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili secondo cui sono considerate parte integranti dell'abitazione principale, purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente inscritte in catasto;

CONSIDERATO che la maggiore detrazione non trova più applicazione in quanto, in base all'art. 17 del regolamento Comunale Imposta sugli Immobili, può essere applicata esclusivamente ai fabbricati di cat. Catastale A/3-A/4-A/5-A/6 esclusi dalla tassazione per effetto del D.L. 93/08 convertito nella legge 126/2008;

VISTO il comma 3 dell'art. 1 del D.L. 93/08 convertito in Legge 126/08 che abroga il comma 4 dell'art. 6 del Decreto 504/92;

VISTA la circolare IFEL del 30.05.08 esplicativa del D.L. 93/08;

VISTO l'art. 77/bis comma 30 del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 in base al quale "resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)";

RICHIAMATO il primo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 30.12.92, n. 504, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 156, della legge 27.12.06, n. 296, cosiddetta "Legge Finanziaria 2007", con cui si statuisce che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilità, dal 1° gennaio 2007, da Consiglio Comunale, "... con deliberazione da adottare entro il 31 Dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo";

RICHIAMATO altresì, il comma 169 dell'art. 1 della sopra citata legge finanziaria 2007 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative a tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011, per cui tutte le tariffe, imposte e tasse comunali vanno approvate entro tale termine;

VISTO il comma 173 dell'art. 1 della succitata legge finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/92, nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003, n. 3/DPF che fissa nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni a rettifica delle istruzioni precedentemente diramate con propria circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998 secondo cui la richiesta di pubblicazione deve essere trasmessa direttamente al Dipartimento per le Politiche Fiscali –

Ufficio Federalismo Fiscale, corredata della delibera di approvazione delle aliquote I.C.I. adottata per l'anno in corso, sul sito Internet del citato dipartimento al seguente indirizzo di posta elettronica dpf.federalismofiscale@finanze.it.. In alternativa, i citati atti potranno essere trasmessi anche su supporto magnetico (floppy disk ovvero Cd-rom) costituito al seguente indirizzo: "Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale – V.le Europa, 242 – 00144 Roma EUR";

VISTE le nuove disposizioni del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le quali, dopo il mese di Gennaio 2008, l'inserimento dei dati relativi alle aliquote ICI sul sito internet del M.E.F. viene effettuato direttamente dall'Ente;

VISTI gli introiti derivanti dall'imposta in questione, data del 31/12/10 pari ad €. 2.302.152,30;

CONSIDERATO che le aliquote e le detrazioni nell'anno 2010 sono state approvate con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/10;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare all'Economia e Sviluppo in data 24/03/11;

RITENUTO necessario procedere anche per l'anno 2011 all'approvazione dell'aliquota ordinaria e dell'aliquota e detrazioni per l'abitazione principale confermando nello specifico le aliquote e le detrazioni applicate nell'anno 2010;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, reso ai sensi e per effetto dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, acquisito agli atti istruttori ed allegati alla presente;

ACQUISITO INOLTRE l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza alla Deliberazione della GC del 2 febbraio 2010, n. 21;

VISTA l'urgenza di provvedere al fine di conseguire l'adeguato inserimento della corrispondente risorsa negli stati previsionali del bilancio dell'esercizio finanziario 2011, se ne propone l'immediata esecutività;

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

7 CONTRARI (Niccolai, Michelotti, Di Vita, Giorgi, Papini, Rufino e Campolunghi)

palesemente espressi ed accertati dai consiglieri scrutatori

DELIBERA

1. Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

- 2. Di confermare per l'anno 2011 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

 □ aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;□
 □ aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille per le unità immobiliari□ destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi non escluse dall'Imposta dal D.L. 93/08 convertito in Legge 126/08.
- **3.** Di confermare per l'anno 2011 le seguenti detrazioni per abitazione principale previste dall'art. 8 del D. Lgs. 504/92:
- €. 103,29 detrazione ordinaria prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi.
- **4.** Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento Politiche Fiscali.

Il Presidente, successivamente, per le motivazioni esplicitate in narrativa, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

- 1 CONTRARIO (Giorgi)
- 6 ASTENUTI (Niccolai, Michelotti, Di Vita, Papini, Rufino e Campolunghi)

palesemente espressi ed accertati dai consiglieri scrutatori

APPROVA